



PASQUALE D'ANGIOLILLO  
AVVOCATO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA  
CAMPANIA NAPOLI**

**Ricorre la Società «CIS ALENTUM S.r.l. Società agricola», in persona dell'amministratrice e legale rappresentante p.t., Sig.ra Myriam De Concilio**, con sede legale in Prignano Cilento (SA), alla Via A. Moro n. 1 (cod. fisc. 05681500657), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**avv. Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), con il quale elegge domicilio digitale corrispondente all'indirizzo p.e.c. ([avv.pasquale.dangiolillo@pec.it](mailto:avv.pasquale.dangiolillo@pec.it)) contenuto nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 089.233972);

**c o n t r o**

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**– PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E/O L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI –**

1. del **decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020**, a firma del direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 161 del 10.8.2020, avente ad oggetto "*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*", con i relativi Allegati, nella parte in cui ha attribuito alla Società ricorrente 71 punti totali, collocandola al posto n. 256 dell'Allegato "C" ("*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*") alla predetta graduatoria regionale definitiva;
2. ove e per quanto di ragione, della **relazione istruttoria del 20.1.2020**, resa dal tecnico incaricato dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) – Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – della Giunta Regionale della Campania, sulla domanda di sostegno n. 84250145871, prodotta dalla ricorrente;
3. ove e per quanto di ragione, della **check-list istruttoria della domanda di sostegno del 28.1.2020**, resa dal citato tecnico incaricato del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), sulla domanda di sostegno avanzata dalla Società;

4. ove per quanto di ragione, della **nota prot. n. 0071865 del 4.2.2020**, con la quale il dirigente del menzionato Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha trasmesso alla «CIS ALENTUM S.r.l.» copia della check-list e della relazione istruttoria suindicate;
5. ove e per quanto di ragione, del **decreto dirigenziale n. 498 del 28.11.2019** in uno al **decreto dirigenziale n. 35 del 3.2.2020 di rettifica**, con i quali il dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha approvato la graduatoria provinciale provvisoria del “*Progetto Integrato Giovani*”;
6. ove e per quanto di ragione, del **decreto dirigenziale n. 28 del 3.2.2020**, con il quale l’Autorità di Gestione ha preso atto dell’approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie, come rettifiche, pubblicando gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili;
7. ove e per quanto di ragione, del **decreto dirigenziale n. 80 del 9.4.2020**, con il quale il precitato direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania ha acquisito ed approvato il risultato dell’attività in autotutela svolta dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714);
8. ove e per quanto di ragione, del **decreto dirigenziale n. 47 del 20.4.2020**, con il quale il prefato dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha approvato l’elenco delle domande immediatamente finanziabili, in attuazione del predetto decreto dirigenziale n. 80/2020;
9. ove e per quanto di ragione della **nota prot. n. 0350064 del 23.7.2020**, con la quale lo stesso dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha approvato l’elenco definitivo delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili;
10. ove e per quanto di ragione della **nota prot. n. 0361502 del 30.7.2020**, con la quale il sopraddetto dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha trasmesso al dirigente dell’UOD 500702 e al Responsabile di Misura Centrale, gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili;
11. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

*n o n c h é*

**PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

- del diritto della «CIS ALENTUM S.r.l.» all’attribuzione degli ulteriori 7 punti denegati per

i criteri di selezione indicati all'art. 11 del bando, dei quali, rispettivamente, 2 punti per il criterio n. 6 (*“Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione”*) e 5 punti per il criterio n. 8 (*“Investimenti strategici”*), con riguardo al parametro relativo alle *“aziende che presentano la domanda di prima notifica per l'intera azienda o per l'incremento della quota biologica dell'azienda che hanno acquisito”*;

- per l'effetto, del diritto della Società ricorrente ad ottenere l'assegnazione di 78 punti totali e, di conseguenza, ad occupare la posizione utile compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282 dell'Allegato “B” (*“Domande ammissibili e finanziabili”*) anziché la n. 256 dell'Allegato “C” (*“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”*) alla predetta graduatoria regionale definitiva, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi del predetto art. 11 del bando;

**per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.**

- della Regione Campania ad emettere il provvedimento di correzione del punteggio complessivo e, per l'effetto, a rettificare la suddetta graduatoria regionale definitiva nei termini e nelle modalità richiesti, in ossequio alla menzionata disposizione della *“lex specialis”*, e, comunque, a provvedere, entro il termine stabilito dall'Ecc.mo T.A.R., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio.

\*\*\* \*\*

### **DATI DI FATTO:**

**1-** La «**CIS ALENTUM S.r.l.**», con sede in Prignano Cilento (SA), della quale è amministratrice unica p.t. la **Sig.ra Myriam De Concilio**, ha partecipato al procedimento evidenziale indetto dalla Regione Campania, con **decreto dirigenziale n. 239 del 13.10.2017**, per l'attuazione del **Progetto Integrato Giovani - tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. - del P.S.R. Campania 2014/2020**, rivolto ad **agricoltori infraquarantenni e a Società gestite da legali rappresentanti di analoga età**.

**2-** La Società ha risposto al bando di attuazione della procedura candidando a finanziamento un intervento diretto alla realizzazione di un'**azienda agricola multifunzionale**, dedita alla **coltivazione foraggero-zootecnica, olivicola e fichicola associata all'allevamento di capre per la produzione e la trasformazione del latte**, con la progettata creazione di un **caseificio aziendale**.

**3-** La *“lex specialis”*, pubblicata sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017, ha stabilito la contemporanea attivazione delle due misure suindicate, onde attribuire, simultaneamente,

un **premio di insediamento** (misura 6.1.1) e un **sostegno finanziario per gli investimenti** (costruzioni o miglioramento di beni immobili, acquisti di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze) **necessari per l'implementazione del Piano di sviluppo aziendale** (misura 4.1.2), finalizzati al miglioramento e all'esecuzione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento e al completamento della dotazione tecnologica, al risparmio energetico.

4- L'obiettivo perseguito è di creare opportunità economiche per il **mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale**, nonché **favorire l'inserimento di professionalità nuove** con approcci imprenditoriali innovativi.

5- A tal fine, l'Amministrazione Regionale ha stanziato una **dotazione finanziaria complessiva di € 140.000.000,00**, dei quali € 50.000.000,00 per la tipologia di azione 6.1.1 ed € 90.000.000,00 per la tipologia di azione 4.1.2

6- L'avviso indittivo ha previsto, all'**art. 12**, che l'istanza di sostegno dovesse essere presentata, per via telematica, agli uffici regionali dislocati per ciascuna provincia di riferimento (Settori Territoriali Provinciali), mediante:

- la compilazione della **domanda informatizzata** presente sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione/aggiornamento del "**fascicolo aziendale**";
- l'allegazione della prescritta documentazione e, in particolare, il menzionato **Piano di sviluppo aziendale**, comprensivo della relativa **scheda di autovalutazione dei criteri di selezione**, redatto nella forma di *business plan*, con relativa **relazione**, utilizzando il servizio "*Business Plan On Line*" (BPOL – PSR) realizzato da ISMEA.

7- Per quanto di più specifico interesse nel presente giudizio, l'**art. 11** del bando stesso ha stabilito che le **istanze ammissibili** avrebbero dovuto comprendere l'**autovalutazione del punteggio totale**, attribuibile, per **massimo 100 punti**, sulla base di una **griglia di parametri** riferiti a **8 criteri di selezione**, fra i quali:

- il **criterio n. 6** ("*Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*"), con il conferimento di massimo **2 punti**;
- il **criterio n. 8** ("*Investimenti strategici*"), con assegnazione di massimo **16 punti**, di cui **8 punti** per il parametro relativo agli investimenti in "*innovazione orientata alla sostenibilità ambientale*" e **5 punti** per il parametro relativo alla presentazione della

“domanda di prima notifica per l’intera azienda” ai fini dell’“adesione a sistemi di produzione certificata biologica”.

8- Più dettagliatamente, il disciplinare della procedura ha sancito che:

- per il conferimento dei **2 punti** del sopraddeito **critério n. 6**, sarebbe stata considerata “la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione [...] allegata alla domanda di aiuto”;
- per l’assegnazione degli **8 punti** inerenti all’“innovazione orientata alla sostenibilità ambientale” del summenzionato **critério n. 8**, sarebbe stata valutata la presenza di investimenti in “bioedilizia”, “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, “sistemi idraulici di recupero e riuso dell’acqua” e “impianti per la produzione di energia termica”;
- per l’attribuzione dei **5 punti** pertinenti all’“adesione a sistemi di produzione certificata biologica” del medesimo **critério n. 8**, le “aziende” sarebbe stata vagliata la presentazione della “domanda di prima notifica per l’intera azienda o per l’incremento della quota biologica dell’azienda che hanno acquisito”.

9- È sulla base di tali disposizioni che la «CIS ALENTUM S.r.l.», in data **5.7.2018**, ha regolarmente presentato, attraverso la piattaforma informatica del SIAN, la **domanda di sostegno** contrassegnata con **barcode 84250145871** e **prot. AGEA n. AGEA.ASR.2018.1161271**, allegandovi, *inter alia*, il **Piano di sviluppo aziendale**, con il **business plan** contenente la pertinente **relazione**, nonché la **scheda di autovalutazione**.

10- È decisivo evidenziare che, nella redazione dell’istanza, attraverso il modulo informatico compilabile *on line*, la ricorrente ha **autocertificato** il diritto a vedersi attribuiti **78 punti totali**, dei quali:

- **2 punti** pertinenti al **critério n. 6** (“Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione”);
- **13 punti complessivi** afferenti al **critério n. 8** (“Investimenti strategici”), dei quali **8 punti** per il parametro relativo agli investimenti in “innovazione orientata alla sostenibilità ambientale” e **5 punti** per il parametro relativo alla presentazione della “domanda di prima notifica per l’intera azienda” ai fini dell’“adesione a sistemi di produzione certificata biologica”.

Tutto ciò al fine di **documentare** di averne pienamente titolo, depositando, segnatamente:

- la **richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo del 6.6.2018**, identificata con il

**n. 80955891470;**

- la **domanda di “prima notifica” n. 20435591605 del 2.7.2018 per la certificazione biologica dell’intera azienda**, vidimata in pari data dal competente Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania.

Va precisato, a tal uopo, che per provvedere alle anzidette allegazioni, la Società ha dovuto necessariamente cliccare sulle “voci” precostituite nel menù a scorrimento presente nella schermata del SIAN, non modificabili, essendo costretta ad accludere:

- la **richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo**, inserita quale **allegato 7** (codice **IC17048**), sotto la **voce n. 7** (“*certificato di copertura assicurativa ai sensi del dm 23.12.15 e ss.mm.ii. (piano assicurativo individuale)*”)
- la **domanda di “prima notifica” per la certificazione biologica dell’intera azienda**, immessa quale **allegato 6** (codice **IC17079**), sotto la **voce n. 6** (“*documento giustificativo dg o certificato conformità attestante l’iscrizione nell’elenco degli operatori biologici italiani*”).

**11-** Sennonché, all’esito della pubblicazione della **graduatoria provinciale provvisoria**, approvata con il **decreto n. 498 del 28.11.2019** (in seguito, rettificato con **decreto dirigenziale n. 35 del 3.2.2020**), l’interessata ha preso contezza che il predetto Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), pur avendo accertato l’ammissibilità della sua istanza, ritenendola meritevole del beneficio, le aveva assegnato **solo 71 punti, decurtandone 7 rispetto a quelli richiesti nella domanda di aiuto.**

**12-** Di tal che, benché non avesse avuto alcuna comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento del punteggio richiesto, con **note p.e.c. del 10 e dell’11.12.2019**, la ricorrente ha chiesto:

- di avere **accesso al verbale istruttorio** preordinato a “*conoscere le motivazioni che hanno portato al taglio del punteggio assegnato alla istanza n. 84250145871*”;
- di procedere, contemporaneamente, al “**riesame sul punteggio attribuito**”.

**13-** Indi, il **4.2.2020** l’azienda agricola ha ricevuto, mediante p.e.c., la **nota prot. n. 0071865 del 4.2.2020**, con la quale il dirigente del suddetto Servizio Provinciale Territoriale, in riscontro all’anzidetta richiesta, ha rimesso copia della **relazione istruttoria del 20.1.2020** nonché della **check-list della domanda di sostegno del 28.1.2020.**

**14-** Dalla lettura della tabella ivi allegata, la «CIS ALENTUM S.r.l.» ha, quindi, appurato che

lo scostamento tra il “**punteggio autovalutato**” di **78 punti** e il “**punteggio attribuito**” di **71 punti** è stato determinato dal **disconoscimento**, rispettivamente, di **2 punti** relativi al **criterio n. 6** (“*Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*”) e di **5 punti** inerenti al **criterio n. 8** (“*Investimenti strategici*”) relativamente al parametro concernente le “*aziende che presentano la domanda di prima notifica per l’intera azienda o per l’incremento della quota biologica dell’azienda che hanno acquisito*”.

15- È, così, emerso che l’istruttore regionale ha ritenuto di **non assegnare**:

- i **2 punti** di cui al **criterio n. 6** avendo asserito che “**manca la polizza assicurativa**”;
- i **5 punti** di cui al **criterio n. 8** avendo affermato che “**l’azienda non risulta iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani**”.

16- Su tali basi, la deducente ha **reiterato**, con nota inoltrata a mezzo p.e.c. il **13.2.2019**, la richiesta di **riesame**, circostanziandone le motivazioni con espresso riferimento all’erroneità dei motivi adottati nel verbale istruttorio, precisando, in particolare, che:

- **il bando non ha mai preteso la produzione della “polizza assicurativa”**, avendo previsto **esclusivamente** l’allegazione della “*richiesta di adesione al Piano Assicurativo agricolo*”, **come esattamente avvenuto**;
- **l’azienda ha compiegato all’istanza di aiuto la “domanda di prima notifica”**, come detto avanzata il 2.7.2018 (integrativa di quella già precedentemente depositata il 20.6.2018), **in pedissequa osservanza della stessa “lex specialis”**.

17- Tuttavia, con **decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 161 del 10.8.2020, il direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania ha approvato la **graduatoria regionale definitiva**, facendo cadere “in non cale” l’**istanza di autotutela** proposta dalla Società ricorrente, collocandola, di conseguenza, al **posto n. 256 dell’Allegato “C”** (“*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”) alla predetta classifica, confermando *tout-court* l’attribuzione di **71 punti totali**.

18- Tale determinazione ha comportato l’abnorme conseguenza che la «CIS ALENTUM S.r.l.» è stata confinata in **posizione deteriore**, venendole impedito di ricevere l’aiuto richiesto, atteso che il *plafond* finanziario disponibile è stato assegnato alle sole aziende agricole **posizionate fino al posto n. 520 dell’Allegato B** (“*Domande ammissibili e finanziabili*”) della predetta graduatoria definitiva, le quali hanno ottenuto almeno **75 punti**.

19- È, pertanto, evidente che **ove la Società avesse ottenuto anche gli altri 7 punti**

**prescritti** (ai quali aveva e ha inconfutabile diritto) avrebbe dovuto conseguire, *de iure*, un totale di **78 punti** e, per l'effetto, classificarsi nella **posizione utile compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282 del citato Allegato "B"**, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi dell'art. 11 del bando ai **criteri di selezione n. 6 e n. 8**.

Pari risultato favorevole avrebbe ottenuto anche liddove la stessa P.A. avesse riconosciuto solo i **5 punti** correlati al **criterio n. 8**, relativo alla presentazione della "*domanda di prima notifica*" per l'*adesione a sistemi di produzione certificata biologica*", in virtù del quale la ricorrente avrebbe, in ogni caso, avuto **76 punti complessivi**, superando, così, la soglia che l'avrebbe portata ad occupare il posto utile nella graduatoria di cui al suddetto Allegato "B" concernente le domande finanziabili.

Sin da tali notazioni, emerge, con solare evidenza, che il decreto dirigenziale impugnato è **macroscopicamente illegittimo** e va annullato, nella parte di interesse, in uno agli atti che l'hanno preceduto e richiamati in epigrafe – previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari – con l'accertamento e la declaratoria del diritto della «CIS ALENTUM S.r.l.» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la rettifica della pertinente posizione nella graduatoria di cui innanzi, per i seguenti

#### **MO T I V I:**

**I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1. - DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.L; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).**

**1-** È di immediata ed incontestabile evidenza documentale che, nella parte di interesse, il **decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020**, con i relativi Allegati, è **manifestamente illegittimo** per un **CLAMOROSO DEFICIT ISTRUTTORIO E MOTIVAZIONALE** che vizia radicalmente la valutazione della domanda di aiuto avanzata dalla «CIS ALENTUM S.r.l.», riverberandosi sulla sua collocazione nella graduatoria regionale attuativa del **Progetto**

**Integrato Giovani del P.S.R. 2014/2020**, basata su un **presupposto assolutamente erroneo**.

Come anticipato in narrativa, la Regione Campania ha inferto un **indebito “taglio”** al punteggio totale spettante alla Società, decurtato di **7 punti complessivi** rispetto a quanto autovalutato, assegnandole **71 punti in luogo dei 78 dovuti**, così, “confinandola” ingiustamente al **posto n. 256 dell’Allegato “C”** (“*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”) della classifica definitiva.

Tanto, avendo completamente:

- **travisato** il contenuto prescrittivo del bando di attuazione della procedura;
- **disatteso** la griglia dei parametri di valutazione delle istanze di finanziamento, palesemente **equivocate**.

Nel procedere in tali sensi, infatti, l’Amministrazione Regionale ha **incredibilmente disconosciuto** alla ricorrente l’utile posizionamento nell’elenco di cui all’Allegato “B” (“*Domande ammissibili e finanziabili*”), avendole sottratto:

- **2 punti** relativi al **critério di selezione n. 6** (“*Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*”), per la pretesa mancanza della “**polizza assicurativa**”;
- **5 punti** relativi al **critério di selezione n. 8** (“*Investimenti strategici*”), con riguardo al parametro relativo alle “*Aziende che presentano la domanda di prima notifica per l’intera azienda o per l’incremento della quota biologica dell’azienda che hanno acquisito*”, per l’asserita carenza d’iscrizione all’“**elenco degli operatori biologici italiani**”.

Si tratta, però, di un **macroscopico “abbaglio”**.

**1.1-** Va immediatamente stigmatizzato che, **in consonanza con le disposizioni scolpite all’art. 11 della “lex specialis”, il tecnico istruttore e il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), prima, e il dirigente regionale apicale, poi, non disponevano di alcun margine di discrezionalità nel conferimento del punteggio relativo ai due criteri innanzi menzionati.**

La «CIS ALENTUM S.r.l.» ha, invero, puntualmente osservato i dettami della “legge di gara” e, segnatamente, ossequiato i parametri selettivi ivi **inderogabilmente** fissati, avendo accluso alla **domanda di aiuto**:

- la **richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo del 6.6.2018**, identificata con il

**codice 80955891470 (allegato n. 7);**

- la **domanda di “prima notifica” dell’intera azienda prot. n. 20435591605 del 2.7.2018**, vidimata, in pari data, dallo stesso Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, propedeutica all’attribuzione della certificazione biologica, secondo la procedura di controllo attivata dall’Organismo di controllo autorizzato (OdC) “Bios S.r.l.” (**allegato n. 6**).

**Esattamente come prescritto nel bando innanzi richiamato.**

Peraltro, tale domanda ha integrato, per “*aumento della superficie condotta*” la “*prima notifica*” prot. n. 2043571425 del 20.6.2018, del pari, già convalidata dalla Regione Campania il 21.6.2018.

Non v’è alcun dubbio, pertanto, che **entrambi i requisiti** richiesti, rispettivamente, ai **criteri n. 6 e n. 8** della griglia di parametri di valutazione contenuta nel disciplinare, ai fini del riconoscimento del pertinente punteggio, **sono stati pienamente soddisfatti**.

Ne discende, *de plano*, che **sono assolutamente destituite di fondamento fattuale, prim’ancora che giuridico, le motivazioni addotte per giustificare la detrazione dei 7 punti complessivi**, i quali, viceversa, dovevano essere necessariamente attribuiti.

**1.2- Non vi era né vi è spazio per altre, diverse interpretazioni ed applicazioni della “lex specialis”**, la quale, nello stabilire le condizioni per l’accesso al punteggio innanzi indicato, non consentiva alcuna **deviazione**, non ammettendo l’**esegesi soggettiva** data dall’istruttore, nella specie, **acriticamente avallata** dall’Amministrazione Regionale.

Il vizio infirmante il provvedimento di approvazione della graduatoria regionale definitiva, gravata *in parte qua*, si appalesa in tutta la sua **abnormità** avuto riguardo alla lettera del bando e agli stessi chiarimenti forniti dalla P.A. precedente con le **FAQ** relative al **Progetto Integrato Giovani**, pubblicate sul sito istituzionale, ancorché portatrici di argomenti esplicativi della “*lex specialis*” ancor più stringenti e limitativi.

**a-** Quanto al **criterio n. 6**, infatti, la **FAQ 5.2.R** ha precisato, al **punto 2**, che “*Ai fini dell’assegnazione dei punti afferenti al principio di selezione 6 “Adesione al Piano Assicurativo agricolo o a fondi di mutualizzazione”, il richiedente dovrà dimostrare la sottoscrizione alla Polizza assicurativa OVVERO l’impegno di adesione al Piano a seguito della pubblicazione ministeriale di approvazione del Piano Assicurativo 2018 alla domanda di sostegno. In tal caso, l’adesione deve perfezionarsi prima della graduatoria definitiva ed in ogni caso non oltre 30 gg dalla pubblicazione del Decreto*

**Ministeriale sulla GURI**".

Cosicché, secondo la stessa Regione Campania, per l'ottenimento del punteggio pertinente al suddetto criterio, **non era necessario affatto depositare immediatamente la "polizza assicurativa", essendo sufficiente produrre l'"impegno di adesione" al piano assicurativo agricolo**, purché detta adesione venisse consacrata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva e, in ogni caso, non oltre 30 gg. dalla pubblicazione del D.M. di approvazione del piano stesso per l'anno d'interesse, **come regolarmente accaduto**.

Difformemente da tale modalità procedurale, però, l'istruttore regionale ha **distorto**, nella specie, il precetto testuale del bando e persino rinegato l'orientamento affermato nella FAQ succitata, finendo col "forgiare" un **criterio assolutamente nuovo e diverso**, pretendendo l'immediata e tassativa allegazione della "polizza assicurativa", a pena del diniego dei 2 punti di che trattasi.

**b-** Quanto al **criterio n. 8**, deve decisamente osservarsi che nella "*lex specialis*" è stato **espressamente testualizzato**, *ab initio*, con particolare riferimento al parametro relativo all'"adesione a sistemi di produzione certificata biologica", che ***"Il richiedente deve indicare espressamente che l'azienda è iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani o se intende riconvertire la produzione verso sistemi biologici o intende aumentare la propria quota di produzione biologica della propria azienda. Il requisito è accertato attraverso l'acquisizione della NOTIFICA, "Documento Giustificativo" (DG) o, del Certificato di conformità A SECONDA DEI CASI. I documenti sono, nella generalità dei casi, disponibili nel SIAN nell'elenco degli operatori biologici italiani (Art. 92 Ter del Reg CE n.889/08)"***.

Sul punto, la stessa **FAQ 5.2.R**, al **punto 3**, ha specificato che "Ai fini dell'assegnazione dei punti afferenti al principio di selezione 8 "Investimenti strategici, **il richiedente deve dimostrare la domanda di prima notifica di adesione ai sistemi di certificazione biologica per i 5 punti** oppure il documento giustificativo per ottenere gli 8 punti. Nel caso in cui l'azienda abbia il certificato di conformità vengono assegnati 7 punti".

Sicché, diversamente da quanto **indebitamente** ritenuto dal tecnico incaricato dell'istruttoria, secondo quanto disposto, dapprima, nel bando e, di poi, spiegato nelle FAQ succitate dalla stessa Amministrazione Regionale, l'**iscrizione dell'azienda nell'elenco degli operatori biologici** già all'atto della presentazione della domanda di aiuto si poneva

in **termini eventuali** ed **alternativi** rispetto alla **dichiarazione di riconversione della produzione verso sistemi biologici** costituita proprio dalla “*domanda di prima notifica*”, diretta ad attivare il processo certificativo.

D'altronde, sarebbe stato **illogico e contraddittorio**, oltre che contrario all'*onus clare loquendi*, che il disciplinare prevedesse l'attribuzione della **premialità di 5 punti** in favore delle aziende proponenti la predetta “*domanda di prima notifica*”, costituente l'**adempimento iniziale** per l'avvio del **ciclo di conversione al biologico** qui d'interesse,, pretendendo, nel contempo, l'iscrizione all'elenco degli operatori biologici, la quale costituisce, viceversa, il **risultato finale** di un articolato e complesso procedimento di controllo.

Come noto, infatti, l'*iter* di certificazione biologica è articolato in diverse fasi, le quali prevedono, quale **primo step**, che la “*domanda di prima notifica*” vada compilata sul S.I.B. (Sistema Informativo Biologico), stampata, sottoscritta dall'operatore e inviata tramite raccomandata A/R o consegnata agli uffici regionali competenti per territorio, **come si è verificato nella specie.**

Tanto più che la “legge di gara” ha diversamente declinato il punteggio attribuibile, “**a seconda dei casi**”, rapportandone la **gradazione** al livello di avanzamento dei singoli segmenti del processo di “*adesione a sistemi di produzione certificata biologica*”, prevedendo:

- **8 punti** per le “*aziende che hanno presentato il documento Giustificativo per l'intera azienda o per l'incremento della quota biologica dell'azienda che hanno acquisito*”
- **7 punti** per le “*aziende che risultano iscritte nell'elenco degli operatori biologici italiani con certificato di conformità*”;
- **5 punti** per le “*aziende che presentano la domanda di prima notifica per l'intera azienda o per l'incremento della quota biologica dell'azienda che hanno acquisito*”.

È, pertanto, di chiarezza cristallina che:

- per un verso, l'iscrizione nell'elenco suddetto costituisce un *quid pluris* rispetto alla “*prima notifica*”, non necessario per l'attribuzione del punteggio *de quo*;
- per altro verso, solo le aziende che non hanno mai avviato la riconversione biologica, non avendo avanzato neppure l'anzidetta “*domanda di prima notifica*”, possono riportare **0 punti**.

Ne deriva l'assoluta illegittimità del *modus procedendi* dell'Amministrazione intimata.

Ma vi è dell'altro.

**1.3-** L'istruttore regionale non avrebbe mai potuto equivocare la situazione in esame neppure avendo riguardo alle mere **denominazioni precostituite**, correlate alle **categorie di documento** contenute nelle "voci" del **quadro "M"** ("Elenco di controllo della documentazione allegata alla domanda") della domanda informatizzata approntata dalla Società sul portale del SIAN.

Tanto perché, in ogni caso, sarebbe stato suo **doveroso onere** verificare il contenuto dei documenti allegati, ragguagliandoli alle previsioni del bando, non soffermandosi sulle **mere diciture predefinite riportate sul modulo**, non modificabili dal richiedente, **non comprendenti tutte le tipologie di documenti contemplati dai criteri n. 6 e n. 8 della "lex specialis"**.

La Società, infatti, non ha potuto far altro che cliccare sulla corrispondente "voce" predefinita del menù a scorrimento presente sulla schermata del SIAN, per allegare il documento alla cui categoria fosse riconducibile l'atto necessario all'acquisizione del punteggio.

Sicché, nel procedere in tali sensi, la ricorrente ha dovuto obbligatoriamente cliccare:

- sulla voce predefinita "*certificato di copertura assicurativa ai sensi del dm 23.12.15 e ss.mm.ii. (piano assicurativo individuale)*" per depositare la **richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo del 6.6.2018**, identificata con il **n. 80955891470 (allegato 7)** distinto con il **codice IC17048**), come prevista dal criterio n. 6 del bando;
- sulla voce predefinita "*documento giustificativo dg o certificato conformità attestante l'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici italiani*" per produrre la **domanda di "prima notifica" n. 20435591605 del 2.7.2018 per la certificazione biologica dell'intera azienda**, vidimata in pari data dal competente Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (**allegato 6** indicato con il **codice IC17079**), come richiesta dal criterio n. 8 della stessa "*lex specialis*".

Tutto ciò per comprovare di avere pienamente titolo all'assegnazione dei punteggi, avendo scrupolosamente adempiuto alle prescrizioni dei succitati criteri di selezione n. 6 e n. 8, allegando i documenti cui il bando fa corrispondere l'attribuzione dei rispettivi punti.

Ne discende che seppure il tecnico avesse **confuso** le diciture precostituite sul modulo recante la domanda informatizzata con il contenuto effettivo dei documenti ivi allegati, avrebbe dovuto, comunque, **accertare** che gli stessi rispondessero precisamente alle

clausole del bando, essendo meritevoli dei complessivi 7 punti stabiliti.

Pertanto, seppure fosse stato tale l'**equivoco** sorto in sede istruttoria, esso sarebbe dipeso **unicamente** dall'**ambiguità** e dall'**insufficienza della formulazione** delle denominazioni del modulo di compilazione della domanda informatizzata, la quale **non riportava tutte le opzioni definite dalla “lex specialis” ai fini della produzione documentale propedeutica all’ottenimento del punteggio**, non prevedendo espressamente, tra le sue “voci”, **né** la dizione “*richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo*” **né** la dizione “*domanda di prima notifica*”, viceversa, **premiata**, secondo il disciplinare, con il rispettivo punteggio.

Ne consegue che, in ultima analisi, **non è certamente addebitabile alla «CIS ALENTUM S.r.l.» alcuna mancanza o lacuna**, dovendosi, piuttosto, imputare alla stessa Regione Campania ogni eventuale responsabilità derivante dalla “discrasia” esistente tra le modalità di assegnazione del punteggio consacrate nel bando e le scelte eleggibili in fase di presentazione della domanda informatizzata mediante l’uso del modulo predisposto sul portale del SIAN.

**1.4-** Ciò posto, va, in ogni caso, rimarcato, a **riprova** dell’illegittimità dell’operato regionale censurato e a dimostrazione della **sussistenza** e della **persistenza dei requisiti** propedeutici al conferimento dei punti, allo stato, disconosciuti alla ricorrente, che, come risulta **incontrovertibilmente** dalla consultazione dello stesso SIAN (i cui riscontri sono versati in atti), la Società è:

- iscritta all'**elenco degli operatori biologici italiani**, con copertura fino a tutto il **30.1.2022**, avendo conseguito l’iscrizione in esito ai controlli successivi alla proposizione della “*domanda di prima notifica*”;
- **dotata di P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) prot. n. 90921826070 del 18.11.2019**, sottoscritto secondo la tempistica innanzi richiamata, definita nel bando, validato il 28.6.2019 (scheda n. 90379113815).

**In definitiva, l’errore censurato è tanto macroscopico, quanto incomprensibile.**

Ciò perché, emerge, con matematica evidenza, che l’organismo di valutazione regionale ha **sottratto** alla «CIS ALENTUM S.r.l.» **7 punti**, che, viceversa, aveva l’**obbligo di assegnarle in automatico e senza alcuna discrezionalità**, stante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, consentendole di ottenere il punteggio complessivo di **78 punti**.

E tanto, come rilevato, ha determinato la sua illegittima ed ingiusta graduazione in una posizione deteriore rispetto a quella effettivamente meritata, atteso che, come pur detto, **il**

**punteggio da attribuire risulta vincolato**, con l'assegnazione dei **punti specifici** per ciascun parametro individuato nella griglia contenente i rispettivi **criteri selettivi**.

**1.4-** A comprova delle illegittimità rilevate, non è dato comprendere, tra l'altro, le ragioni che hanno portato il solo Servizio territoriale Provinciale di Salerno a non attribuire, in particolare, il punteggio relativo al criterio n. 6 sulla scorta della lamentata **carezza della "polizza assicurativa"**, atteso che **le aziende agricole insediate nelle altre province si sono viste, comunque, giustamente attribuire i previsti 2 punti senza aver stipulato e allegato la polizza stessa alle rispettive istanze**, venendo, per di più, incluse nell'unica graduatoria regionale definitiva, formata in seguito all'aggregazione degli elenchi provinciali da parte del Responsabile di Misura centrale.

Tutto ciò in manifesta **disattenzione del principio di *par condicio* e patente disparità di trattamento**.

\*\*\* \*\*

**II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1. - DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).**

**2-** Le opzioni valutative predilette dalla Regione Campania, nel caso di specie, **successivamente alla pubblicazione del bando**, hanno **portata innovativa** della stessa "*lex specialis*", avendone **modificato "in corso d'opera" le modalità di attribuzione dei punti correlati ai criteri di selezione**, connotandosi marcatamente **violative** dei più elementari **principi di trasparenza, *par condicio* e *favor participationis***, posti a caposaldo di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica.

**2.1-** L'Amministrazione precedente ha, infatti, trasgredito la **regola della predeterminazione dei parametri di assegnazione del punteggio nelle procedure selettive**, avendo perorato, in sede esecutiva, **scelte ultronee e totalmente dissonanti** rispetto alle disposizioni predefinite nell'avviso indittivo.

Tanto, però, non è assolutamente consentito.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 7.8.1990, n. 241, *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*.

A fronte di tale presupposto normativo, la giurisprudenza ha **univocamente** chiarito che, in ossequio a tale norma, *“qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle p.a. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell'“an” e nel “quantum” da concedere”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.3.2015, n. 1552; Id., Sez. II, 14.8.2015, n. 5261).

Tutto ciò, specificando che, *“in tale ottica, proprio la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande volte alla richiesta di benefici pubblici costituisce una regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessori di finanziamenti, posta non soltanto a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione, con la conseguente necessaria applicazione delle medesime predeterminate regole alle domande coerentemente presentate entro i medesimi termini”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.7.2019, n. 5319).

È stato affermato, altresì, che *“la predeterminazione integrale dei criteri di attribuzione del punteggio è condizione di legittimità della valutazione successivamente operata, al fine di garantire la piena trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti della procedura”* (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 29.1.2012, n. 202).

Ciò con la finalità di assicurare che i criteri utilizzati nella fase di esame delle istanze fondino su **basi giuridiche certe ed inequivoche**, fissate **prima** di svolgere qualsivoglia valutazione, così da prevenire l'**arbitraria modifica delle “regole del gioco”** nel corso del procedimento e garantire le **pari opportunità** ai concorrenti, **scongiorando l'opacità** dell'*iter* attributivo dei benefici.

Senonché, è proprio quanto è completamente mancato nella situazione in esame, **avendo l'Amministrazione riformato e alterato, *in itinere*, l'effetto prefissato dai detti criteri di selezione.**

**2.2-** Le **variazioni** apportate *de facto*, in fase valutativa, nello scrutinio delle richieste di aiuto e nella loro correlazione ai parametri attributivi del punteggio, assumono rilevanza anche sotto un **ulteriore e concorrente prospettiva invalidante.**

Infatti, come pur rilevato, (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 5.5.2014, n. 1142), “*la predeterminazione dei criteri, oltre a costituire corollario del principio generale di trasparenza, rappresenta la declinazione in via amministrativa delle finalità politico-sociali (o politico-economiche, a seconda dei casi), che l'intervento pubblico intende perseguire; sotto tale profilo, la destinazione di un contributo secondo una finalità non conforme a quella perseguita sulla base dei criteri predeterminati dall'Ente, oltre a porsi in contrasto con il principio di legalità, determina uno sviamento della causa dell'intervento pubblico sotto il profilo funzionale proprio del contributo stesso*”.

\*\*\* \*\*

III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “*LEX SPECIALIS*” (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1. - DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) – VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PSR CAMPANIA 2014/2020 – VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DEL PSR 2014/2020 – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – INCOMPETENZA – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CONTRARIUS ACTUS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

**3-** Il decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020 e, ancor prima, i provvedimenti approvativi della graduatoria provinciale provvisoria trasgrediscono anche i **principi del *contrarius actus* e del legittimo affidamento.**

**3.1-** I “*Criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014/2020*” sono stati,

infatti, approntati dalla competente **Autorità di Gestione** con decreto dirigenziale n. 1 del 26.5.2017 (modificato con il successivo decreto n. 213 del 9.7.2018), previo parere favorevole del **Comitato di Sorveglianza**, sulla base del **Programma di Sviluppo Rurale della Campania (P.S.R.) 2014/2020**, licenziato dalla **Commissione Europea** e successivamente approvato dalla **Giunta Regionale**, venendo, infine, riversati nel **bando di attuazione** del Progetto Integrato Giovani in parola.

Così come la “*procedura operativa*” da osservare nella disamina delle istanze di aiuto è stata dettagliatamente scandita nel “*Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali*” (versione 3.0 di aggiornamento delle precedenti versioni), approvato con **decreto dirigenziale n. 106 del 20.4.2018**.

Ogni decisione modificativa al riguardo, secondo il **principio del *contrarius actus***, avrebbe dovuto **precedere** il provvedimento impugnato, **seguendo esattamente il percorso procedimentale “uguale” e “contrario” a quello di approvazione**, coinvolgendo, anzitutto la Giunta Regionale, il Comitato di Sorveglianza e, poi, detta Autorità di Gestione. Ne deriva che le variazioni innanzi denunciate sono intervenute nel dipanarsi della procedura senza rispettare l’*iter* delineato dai superiori atti regolatori, in patente inosservanza dei Regolamenti U.E., dello stesso P.S.R. Campania, oltre che dei provvedimenti regionali attuativi.

**3.2-** Alla stregua di tali evidenze, il *vulnus* procedimentale rileva anche nello spettro dell’**autonomo e concorrente** profilo dell’**incompetenza**, tanto dell’istruttore tecnico e del dirigente del Servizio territoriale Provinciale di Salerno quanto del direttore generale, ad apportare le variazioni delle modalità attributive del punteggio sopra richiamate.

\*\*\* \*\*

**IV- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1. - DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 6 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA –**

PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).

4- I motivi posti dalla Regione Campania a fondamento della riduzione del punteggio richiesto nella domanda di sostegno proposta dalla «CIS ALENTUM S.r.l.» sono **privi di concretezza e specificità**, connotandosi **violativi dell’art. 3 L. 7.8.1990, n. 241**.

Il **deficit istruttorio e motivazionale** che connota la check-list e la relazione di valutazione prodotta dal tecnico operante, refluito nel provvedimento di approvazione della graduatoria regionale definitiva, assume **proporzioni macroscopiche** con riguardo all’**erroneità**, alla **genericità** e alla **stereotipia** delle “considerazioni” adottate per decurtare la richiesta dell’interessata.

4.1- Come, infatti, testualmente riportato nel **verbale del 20.1.2020**, l’istruttore regionale ha deprivato la Società ricorrente dei **7 punti complessivi** relativi ai **criteri di selezione n. 6 e n. 8**, “schermandosi” dietro la **duplice affermazione, infondata quanto laconica**, a mente della quale:

- per un verso, i **2 punti** di cui al **criterio n. 6** non sarebbero attribuibili perché “**manca la polizza assicurativa**”;
- per altro verso, i **5 punti** di cui al **criterio n. 8** non sarebbero assegnabili perché “**l’azienda non risulta iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani**”.

Tutto qui.

Ferma restando l’**assoluta insussistenza dei presupposti** ventilati dall’incaricato istruttore e, di riflesso, dall’Amministrazione Regionale, già denunciata nel **I motivo di gravame**, è di luminosità solare che, in ogni caso, si tratta di “**pseudomotivazioni**” **non calibrate rispetto all’effettività degli atti e dei fatti**.

L’**irreversibile invalidità** delle valutazioni poste all’origine dell’atto gravato scaturisce, in concreto, dall’**acritica reiterazione**, nel decreto approvativo della graduatoria finale, **del contenuto della check-list e della relazione istruttoria sopracitate, del tutto erroneo ed inconferente**.

Nel provvedere in tali sensi, il direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale:

- **non ha** compiuto alcuna **autonoma verifica** circa gli elementi *de facto et de iure* posti a base dei rilievi esplicitati dall’istruttore nel verbale indicato, **recepndoli passivamente**;
- **non ha**, peraltro, attivato il **soccorso istruttorio**, chiedendo conto, mediante specifiche osservazioni e allegazioni documentali, delle eventuali, asserite carenze riscontrate nella

produzione degli atti, ai sensi della generale previsione dell'art. 6 L. 7.8.1990, n. 241;

- **non ha**, infine, consentito alla ricorrente di esternare alcun motivo di confutazione delle ragioni presupposte all'intervento riduttivo apportato stante la **carenza del preavviso di diniego, nella parte d'interesse, dell'istanza avanzata** comprendente anche l'autovalutazione del punteggio conseguito, come appresso ulteriormente si dettaglierà.

Con la conseguenza che l'atto avverso si pone in **netta antitesi** con l'art. 3, comma 1, L. n. 241/1990 cit., a norma del quale "ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

\*\*\* \*\*

V- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 10 E 10-BIS L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

5- I decreti di approvazione della graduatoria regionale definitiva e, prim'ancora, della graduatoria provinciale provvisoria del Progetto Integrato Giovani sono illegittimi per la **violazione del giusto procedimento** e, segnatamente, per la **pretermissione delle garanzie partecipative apprestate a salvaguardia del dispiegarsi effettivo del contraddittorio procedimentale**.

5.1- Giova, in linea di principio, premettere che, ai sensi dell'art. 10 L. 7.8.1990, n. 241/1990, al "DIRITTO" dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" (art. 7) "di presentare memorie scritte e documenti" corrisponde l'"OBBLIGO" dell'Amministrazione "di valutarle ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

È sancito, altresì, al seguente art. 10-bis della medesima L. n. 241/1990 che "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, COMUNICA TEMPESTIVAMENTE AGLI ISTANTI I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA

DOMANDA”, onde consentire ai medesimi di “*presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, eventualmente corredate da documenti*”.

Ciò posto, è univocamente attestato dalla giurisprudenza che **il preavviso di diniego debba essere applicato, di norma, anche allorché il rigetto dell’istanza sia soltanto parziale**

(T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 22.1.2019, n. 123; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 31.10.2018, n.1536; Id., 27.11.2013, n. 2364; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 21.5.2012, n.976; T.A.R. Liguria, Sez. I, 31.12.2009, n. 4129; T.A.R. Veneto, Sez. II, 3.10.2008, n. 3116).

Ai sensi di legge, dunque, la legittimità del provvedimento finale, è subordinata non solo alla **comunicazione dei motivi ostativi** ma, soprattutto, alla **valutazione delle deduzioni e dei documenti** ad esse correlati, nonché alla conseguente, **idonea motivazione** sul mancato accoglimento delle stesse.

Trasponendo le suesposte coordinate al caso di specie, **il vizio partecipativo denunciato assume una portata lampante**, proprio con riguardo alla **peculiare articolazione della procedura** delineata nel bando di che trattasi e alla **particolare connotazione della domanda di aiuto** avanzata dall’interessata, comprendente specificamente la **richiesta di assegnazione di un punteggio autovalutato**.

È dirimente notare, a tal uopo, che il procedimento tipizzato nella “*lex specialis*” ha previsto che il valore in punti totali attribuibile all’intervento proposto venisse **autocertificato** dallo stesso richiedente direttamente nell’anzidetta **istanza di finanziamento**, quale sua parte integrante e sostanziale, venendo suffragato dalla relativa **scheda di autovalutazione dei criteri di selezione**, allegata con la restante documentazione (recante il **Piano di sviluppo aziendale**, redatto nella forma di **business plan**, con relativa **relazione**).

Ne consegue che l’Amministrazione Regionale, nel **rigettare, quantunque parzialmente, il contenuto di siffatta richiesta**, nella specifica parte attinente alla determinazione del punteggio commisurato ai corrispondenti parametri selettivi, sarebbe stata, senz’altro, **tenuta a comunicare preventivamente all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza**.

Ciò al fine di garantire, in un’ottica deflattiva del contenzioso nonché di democraticità dell’azione amministrativa, la **pienezza e l’effettività della partecipazione privata alla dinamica procedimentale**, mediante un **contributo propulsivo e collaborativo**.

Ma è proprio quanto, nella specie, è completamente mancato.

La Regione Campania ha, invero, **obliterato in toto siffatto ineludibile “tassello**

**procedimentale**”, avendo **radicalmente omesso** di preavvisare la Società della decurtazione del punteggio richiesto nella domanda di aiuto, **precludendone l’apporto partecipativo** e procedendo, *ex abrupto*, all’approvazione, dapprima, della graduatoria provinciale, di poi, anche della graduatoria regionale.

In tal fatta, ha **completamente annichilito** il diritto e l’interesse della proponente a partecipare all’*iter* amministrativo attivato.

Tale **omissione** risulta **decisiva** nella vicenda in parola, in ragione del mancato riconoscimento all’azienda agricola del diritto di introdurre e di illustrare, nel corso del procedimento, i propri rilievi in ordine alle valutazioni effettuate dall’istruttore regionale circa il punteggio autocertificato, in forza delle quali la collocazione in graduatoria è risultata recessiva e irrimediabilmente penalizzata, a causa dell’aprioristico impedimento alla proposizione di qualsivoglia deduzione.

E ciò assume **valenza assorbente** in relazione alla puntuale indicazione e alla conseguente allegazione, da parte della Società, degli **elementi, fattuali e valutativi**, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento amministrativo poi adottato.

**5.2-** La violazione contestata riguarda anche il segmento procedimentale di **riesame**, espressamente richiesto dalla «CIS ALENTUM S.r.l.» ai fini della rivalutazione del punteggio assegnatole, conosciuto a seguito dell’accesso agli atti consentitole con la nota prot. n. 0071865 del 4.2.2020.

Va ricordato, invero, che solo attraverso tale modalità conoscitiva, autonomamente attivata “a valle” della pubblicazione della graduatoria provinciale, la Società ha potuto prendere contezza del “taglio” apportato al punteggio dichiarato nell’istanza, compulsando la Regione Campania a procedere in **autotutela** alla relativa correzione.

Senonché, anche in tale circostanza, **la P.A. ha frustrato in toto le prerogative di partecipazione procedimentale** e, con esse, la posizione personale, diretta, qualificata e differenziata della deducente, restando completamente **inerte**.

Solo all’esito della pubblicazione della graduatoria regionale definitiva, l’azienda agricola ha, dunque, verificato che il competente dirigente regionale aveva **definitivamente rigettato, in parte qua, la sua domanda, in assenza di qualsivoglia comunicazione, impedendole di argomentare sulle concrete ragioni per le quali non fosse condivisibile la diversa prospettazione che l’Amministrazione aveva addotto a motivo ostativo per**

### **l'integrale accoglimento dell'istanza.**

**5.3-** Vale evidenziare, *in limine*, che il motivo di gravame ha già trovato autorevole e specifico avallo nella recente giurisprudenza di Codesto Ecc.mo T.A.R. relativa a siffatte procedure attuative del P.S.R. Campania 2014-2020, liddove è stato affermato che “*sussiste certamente la violazione del modulo procedimentale tipico di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e, dunque, delle relative finalità*”, “*per essere stato precluso all’interessato di controdedurre in ordine al mancato accoglimento del punteggio richiesto*” (*ex plurimis*, da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli Sez. VI, 19.10.2020, n. 4611).

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA.**

Ai fini di una compiuta delibazione della vicenda, è richiesto all’Ecc.mo T.A.R. di disporre, ai sensi degli **artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a.**, la produzione degli atti nella disponibilità della Regione Campania, ritenuti necessari e/o utili ai fini del decidere e, comunque, indispensabili per assicurare la completezza dell’istruttoria.

Tanto, al fine di verificare la correttezza delle operazioni volte all’applicazione dei criteri di selezione previsti all’art. 11 della “*lex specialis*”, in riferimento alla decurtazione del punteggio spettante alla «CIS ALENTUM S.r.l.», e, segnatamente, in relazione alla sua collocazione nella graduatoria regionale definitiva.

Ciò anche per vagliare le ragioni del diniego dell’istanza di riesame, proposta dalla Società ricorrente e giammai esitata dalla P.A., previa l’indispensabile acquisizione della pertinente documentazione.

Con riserva di richiedere ogni altro mezzo istruttorio, ove occorra.

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Il ricorso è stato notificato, oltre che alla P.A. intimata, agli **ultimi 10 soggetti** collocati con **78 punti** nella graduatoria regionale definitiva di cui al citato Allegato “B”.

Su tale premessa, vertendosi, comunque, di una pluralità di beneficiari inclusi nel predetto elenco, potenzialmente lesi dal gravame, non è dato individuare tutti i soggetti che possano, eventualmente, subire un pregiudizio dalla revisione e dallo scorrimento della graduatoria. Sicché, al fine di consentire la legale conoscenza del ricorso da parte di altri potenziali controinteressati, è, in ogni caso, espressamente richiesto all’Ecc.mo Presidente del T.A.R.

di disporre e autorizzare, ove ritenuto, l'integrazione del contraddittorio, attraverso la **notificazione per pubblici proclami**, ai sensi dell'**art. 41, comma 4, c.p.a.**, da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* della Regione Campania contenente gli estremi del presente ricorso e le altre indicazioni necessarie che Egli vorrà prescrivere.

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI.**

Più che di *fumus boni iuris* deve parlarsi di manifesta fondatezza del ricorso.

In considerazione dell'estrema evidenza documentale dell'errore istruttorio e motivazionale commesso dalla Regione Campania nell'adozione del decreto dirigenziale impugnato, nonché del preliminare *deficit* partecipativo, i vizi denunciati giustificano l'immediata definizione del giudizio mediante una **sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.**

Nondimeno, pregiudizio gravissimo ed irreparabile deriva alla «CIS ALENTUM S.r.l.» dal provvedimento dirigenziale impugnato, il quale, in maniera abnorme ed arbitraria, l'ha illegittimamente privata dell'aiuto finanziario cui ha diritto, avendola inserita in posizione recessiva nella graduatoria regionale definitiva, disattendendo sia le disposizioni della "*lex specialis*" sia i principi dell'*agere publicum* nelle procedure evidenziali.

In virtù dell'attribuzione del **punteggio dovuto (78 punti)**, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto piazzarsi in una **posizione compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282 dell'Allegato "B" ("Domande ammissibili e finanziabili")** anziché al posto n. 256 dell'Allegato "C" ("*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*") della predetta classifica regionale, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi del predetto art. 11 del bando.

Vale sottolineare, a tal uopo, che, la Giunta Regionale della Campania ha disposto l'impegno di spesa e l'erogazione delle provvidenze fino a concorrenza della complessiva dotazione, essendo già in corso le operazioni di assegnazione e di pagamento dei contributi. Per tale motivo, il rischio concreto è che le risorse disponibili vengano erogate in favore di altri soggetti collocati in graduatoria nel livello superiore, e, dall'altro, per quanto di precipuo interesse per la ricorrente, che lo stesso *plafond* sia irrimediabilmente esaurito.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a contributo di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando, determinandosi il **triplice effetto** che:

- la posizione della ricorrente rimarrebbe sospesa fino ad un tempo indefinito, in attesa di

poter sciogliere ogni incertezza circa l'eseguibilità del progetto candidato;

- lo scenario di mercato contemplato nel *business plan* allegato al Piano di sviluppo aziendale potrebbe irreversibilmente mutare, incidendo in termini negativi e finanche esiziali sull'investimento programmato;
- ove, poi, l'intervento dovesse essere "*in thesi*" avviato con l'assunzione del rischio totale da parte della Società, nell'ipotesi di mancata acquisizione del beneficio atteso e meritato, la progettualità non sarebbe ammissibile a finanziamento in risposta ad un eventuale bando successivo, con la definitiva perdita della *chance* di aiuto.

In tale esatto contesto, al fine di evitare il propagarsi degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'attuale configurazione della graduatoria regionale impugnata, è quantomeno indispensabile **sospendere, in parte qua, l'esecutività del provvedimento approvativo** e, nel contempo, **disporre** un'idonea misura cautelare che, nel temperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, **l'accantonamento di una somma corrispondente al beneficio richiesto dalla «CIS ALENTUM S.r.l.»**.

Tanto perché, ove l'ammontare corrispondente all'aiuto richiesto dalla ricorrente dovesse essere speso, si determinerebbe la nefasta conseguenza che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, all'esito della decisione di merito, la sentenza sarebbe *inutiliter data*.

È, dunque, necessario mantenere la *res adhuc integra*, e, comunque, assicurare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ed opportuna a tutelare adeguatamente la posizione soggettiva dedotta in giudizio, anche ai sensi dell'**art. 55, comma 10, c.p.a.**

\*\*\* \*\*

## **CONCLUSIONI:**

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude affinché l'Ecc.mo T.A.R. voglia accogliere il ricorso – previa sospensione dell'esecuzione e l'adozione di idonee misure cautelari – valutando la sussistenza degli estremi per una **sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.**
- Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, da distrarsi in favore del procuratore e difensore antistatario.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.**

Salerno-Napoli, 30.10.2020

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

\*\*\* \*\*

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania-Napoli, Sezione III, n. 678/2021, pubblicata il 14.4.2021, resa sul ricorso (R.G. n. 4604/2021), integrato da motivi aggiunti.**

Salerno, li 20.4.2021

avv. Pasquale D'Angiolillo